**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

**VIII sezione civile**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore -

ha pronunziato la seguente:

**S E N T E N Z A**

nel processo civile d'appello iscritto al **n. 2066/2017** del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 10632/2016, emessa dal Tribunale di Napoli – VIII Sezione -, resa a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 38166/2010, assunto in decisione dalla Corte il 26.06.2023, pendente

TRA

*Parte_1* (C.F [redacted] , *Parte_2* *[...]* (C.F. *C.F._1* ), **quest'ultima in proprio e quale procuratrice speciale di** *Parte_3* (C.F. *C.F._2* ), *Parte_4* (C.F. *C.F._3* ), *Parte_5* *[...]* ( *CodiceFiscale_4* ), *Parte_6* (C.F. *C.F._5* ), *Parte_7* (C.F. *C.F._6* ), *Parte_8* (C.F. *C.F._7* ), *Parte_9* (C.F. *C.F._8* ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti [redacted]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

[redacted] ( *CodiceFiscale_9* ), [redacted] [redacted] (C.F. *C.F._10* ) e [redacted] [redacted] ( *CodiceFiscale_11* ), in virtù di procura in calce all'atto di appello

APPELLANTI

E

*Controparte_1*

*[...]* **in persona del legale rappresentante p.t.** (P. IVA. *P.IVA_1* ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata agli atti, dagli avv.ti [redacted] (C.F. *C.F._12* ) ed [redacted] (C.F. *C.F._13* )

APPELLATA

*Controparte_2* **in persona del Presidente p.t.,**

APPELLATA CONTUMACE

**Oggetto**: risarcimento danni conseguenti a responsabilità medica.

**Conclusioni**:

per gli appellanti: *" ... nel ribadire che è intervenuta transazione tra le parti appellanti e l'altra originaria convenuta* *Controparte_3* *con la quale si è convenuto sulla base della CTU espletata nel giudizio di primo grado che la sua responsabilità fosse del 50% nella produzione dell'evento di danno a cui è seguito il versamento dei relativi importi da parte della sua garante* *Pt_10* *- concludono affinchè l'Ecc.ma Corte adita voglia accogliere l'appello sulla base dei motivi di gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare, riconoscere e declarare la*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

*responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, dell'* [...] *Controparte_4* *nella produzione dell'evento dannoso, nella misura dell'ulteriore 50% della totale (o in una diversa quota) in ragione delle risultanze della espletata CTU di 1° grado che, appunto, ha accertato la responsabilità concorrente e paritaria della Controparte_3 … dell Controparte_5 ; 2) per l'effetto, condannarla al risarcimento della metà di tutti i danni sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, del danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, alla capacità permanente, alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico, danno per la perdita di chances di miglioramento, guarigione e sopravvivenza e comunque terapeutiche, danno da migliore e più lunga vita, danno dal lesione del diritto all'autodeterminazione ed alla salute connessi al carente consenso informato, danno da perdita/compromissione delle chances del rapporto parentale, etc.) subiti dagli appellanti, in proprio e quali eredi della de cuius Persona_1 , nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata ex artt. 2056 e 1223 e ss. c.c …";*

per l' *Controparte_1* " *... ci si oppone anche in questa sede alla quantificazione dell'indennizzo: mal si comprende come le due parti transigendi abbiano potuto determinarne l'importo a favore dei 9 eredi per*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

*€ 1.700.000,00 In secondo luogo, altresì si contesta la quantificazione della presunta co-responsabilità dell'odierna appellata al 50%. In effetti, si rileva all'Ecc.ma Corte Adita che la CTU espletata in primo grado ha ben rappresentato che la condotta dei medici della "* Controparte_6 *[...] ha causato l'insorgenza della endocardite batterica nella paziente e che la stessa sia stata condotta presso l'Azienda Ospedaliera appellata, ormai in condizioni irreversibilmente compromesse … si chiede pertanto di decidersi la causa con l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel proprio atto introduttivo che qui integralmente si abbiano per riportate.".*

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

§ 1.

Con citazione notificata il 6.12.2010, Parte_1 (figlio), Parte_2 (figlia), quest'ultima in proprio e quale procuratrice speciale di Parte_3 (marito), Parte_4 (figlia), Parte_5 (sorella), Parte_6 (sorella), [...] Parte_7 (sorella), Parte_8 (sorella) e Parte_9 [...] (sorella), tutti in proprio ed i primi quattro anche quali eredi della de cuius Persona_1 convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_7 l [...] Controparte_8 e la Controparte_2 al fine di sentirne dichiarare la responsabilità nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti, *iure proprio* e *iure hereditatis*, a seguito del ricovero della congiunta presso le suddette strutture sanitarie e ottenerne il risarcimento.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

A sostegno, gli istanti deducevano che la congiunta *Persona_1* *[...]* di 52 anni, già portatrice di protesi valvolare aortica, a seguito di diagnosi di calcolosi reno-ureterale destra, si ricoverò il 12.7.08 presso il reparto di Urologia della *Controparte_9* *[...]* ove, in mancanza di profilassi antibiotica pur inizialmente prescritta dal cardiologo, fu sottoposta il 17.7.08 ad intervento di lasertrissia per via trans ureterale, venendo poi dimessa in data [redacted] ben presto si constatò febbre con leucocitosi, cui seguì nuovo ricovero presso la medesima struttura in data 31.7.08 con la diagnosi di febbre settica; che nel corso della degenza si eseguì una terapia farmacologica inadeguata e per il sospetto che il processo infettivo stesse interessando anche il muscolo cardiaco, in data 11.8.08 fu eseguito un ecocardiogramma, con cui si richiese anche l'esecuzione di ecografia trans-esofagea, che non fu eseguita adducendosi lo stato febbrile; nel sospetto di una endocardite batterica si procedette, in pari data, al trasferimento della stessa presso l'ospedale *[...]* *Controparte_1* di *CP_5* ; che, ivi giunta, per quanto rilevabile già dal quadro clinico, solo il 22.8.2008 e quindi dopo undici giorni di ricovero si riscontrò la presenza di infezione da Serratia Marcescens, individuato dai sanitari come causa dell'endocardite; che a tanto non seguì un'adeguata risposta anche di carattere chirurgico, come un così grave stato infettivo avrebbe necessitato; che in mancanza di un trattamento medico adeguato, con continue variazioni della terapia antibiotica, le condizioni cardiache subirono un progressivo scadimento con scompenso cardiaco congestizio; che con TAC del 27.8.08 venne riscontrata la presenza di grossa raccolta nel mediastino antero – superiore



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

e posteriore apicale, oltre a versamento pleurico a destra; che in mancanza di un pur minino tentativo di salvataggio, il [redacted] avvenne l'exitus.

Gli istanti assumevano che la responsabilità dei sanitari che hanno esaminato, operato e assistito la congiunta, andava riferita alla prestazione nel suo complesso, a tutte le attività poste in essere ovvero omesse dal personale. In seno alla memoria ex art. 183 6 co. c.p.c. gli istanti evidenziavano l'inadempimento qualificato in termini di mancato raggiungimento del normato esito curativo, stante il peggioramento delle condizioni cliniche della congiunta, la quale, ricoveratasi per una banale patologia, si era ritrovata, a seguito dell'intervento urologico, con una infezione esitata in endocardite, tardivamente diagnosticata e mal curata che ne aveva determinato il decesso.

Si costituivano l *Controparte_1* *[...]* e la *Controparte_7* *[...]* contestando la responsabilità alle stesse addebitate; la *[...]* *Controparte_7* chiedeva autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice per essere tenuta indenne da quanto costretta a sborsare in conseguenza di un'eventuale soccombenza.

Si costituiva, altresì, la *Controparte_2* eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Concessi i termini, ex art. 183 c.p.c., VI comma, venivano ammesse le prove testimoniali articolate dagli istanti; dopo l'escussione di due testi e l'espletamento di C.T.U. medico-legale, all'udienza del 22.6.2015 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:

*"1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della* Controparte_2 *;*

*2) dichiara cessata la materia del contendere tra gli attori e la convenuta* Controparte_7 *nonché la terza chiamata in causa* Controparte_10

*3) rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti dell* [redacted] Controparte_1 *di* CP_5 *;*

*4) compensa le spese di lite tra le parti;*

*5) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice per la metà e dell'azienda ospedaliera* Controparte_1 [...] *di* CP_5 *per la restante metà.".*

§ 2.

Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 03/10/2016 e non notificata, con citazione notificata il 03/04/2017 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., Parte_1 Parte_2 quest'ultima in proprio e quale procuratrice speciale di Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 interponevano appello per i motivi *infra* indicati, così concludendo: *"... accertare, riconoscere e declarare la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, dell* Controparte_11 [...] *nella produzione dell'evento dannoso, nella misura del 50% della totale (o in una diversa quota) in ragione delle risultanze della espletata CTU di 1° grado che, appunto, ha accertato la responsabilità*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

*concorrente e paritaria della* Controparte_3 *e dell'* Controparte_12 *[...] ; 2) per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (danno tanatologico, danno biologico, temporaneo e permanente, alla salute, relazionale, esistenziale, morale, danno per la perdita di chances terapeutiche, alla capacità lavorativa, spese funerarie etc.), subiti dagli appellanti, in proprio e quali eredi della de cuius* Persona_1 *, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata ex artt. 2056 e 1223 e ss. c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno ed oltre al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU e CTP, spese generali forfettarie, C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari".*

Si costituiva l Controparte_1 la quale resisteva al gravame chiedendone il rigetto.

All'esito della prima udienza, tenutasi il 29.09.2017, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10.2019, non celebrata per esigenze di ruolo; il 23.06.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.

Gli appellanti depositavano comparsa conclusionale il 20.09.2023 e memoria di replica il 10.10.2023.

L Controparte_1 depositava memoria di replica il 16.10.2023.

§ 3.

La gravata sentenza ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta nei confronti della Controparte_7



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

*Controparte_7* e rigettato la medesima domanda formulata nei confronti dell' *Controparte_8* *[...]* con le seguenti motivazioni:

" *... In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della* *Controparte_2* *atteso che, con l'istituzione delle aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere (d.lgs. n. 502 del 1992 e d.lgs. n. 229 del 1999), detti enti hanno assunto personalità giuridica pubblica, nonché autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed infine autonomia imprenditoriale, finendo per figurare quali autonomi centri di imputazione di diritti ed obbligazioni, separati dall'ente regionale di appartenenza.*

*Pertanto, in relazione alla domanda, per come formulata, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della* *Controparte_2* *.*

*Nel merito, si osserva quanto segue.*

*Gli attori, in qualità di congiunti della sfortunata paziente* *[...]* *Persona_1* *, si dolgono della inadeguatezza della prestazione medico-chirurgica resa dai sanitari della* *Controparte_13* *[...]* *e dell* [redacted] *di* *[...]* *Controparte_14* *, in occasione dell'intervento chirurgico di lasertrissia per via transuretrale a cui fu sottoposta in data 17.7.2008, e dei successivi ricoveri resisi necessari a causa dell'insorgere di una gravissima infezione batterica da Serratia Marcescens, oltre che da Klebsiella Pneumoniae e Bacteroides Capillosus.*

*Va immediatamente evidenziato che in corso di causa gli attori hanno dichiarato di aver transatto la lite nei confronti della* *CP_7* *[...]* *e la relativa compagnia di Assicurazione, producendo all'uopo il*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

*relativo accordo datato 26.2.2014; hanno perciò chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti di dette parti, insistendo per l'accoglimento della domanda solo nei confronti delle restanti parti.*

*Nella presente sede, dunque, va dichiarata cessata la materia del contendere tra gli attori e la convenuta* Controparte_15 [...] *nonché nei confronti della terza chiamata in causa* CP_10 [...] *non essendovi più interesse ad una pronuncia giudiziale in tal senso, stante l'accordo raggiunto tra le parti.*

*Occorre invece pronunciarsi sulla domanda azionata nei confronti dell'azienda ospedaliera* CP_5 .

*Ebbene, alla luce della documentazione prodotta, interpretata attraverso le puntuali allegazioni di parte, e con l'ausilio del CTU dott.* [...] Per_2 *, deve giungersi al rigetto della domanda nei confronti della predetta struttura.*

*Si osserva infatti che parte attrice, sin dall'atto introduttivo del giudizio, addebita ai sanitari del citato nosocomio una colpevole condotta omissiva, consistita nel non aver optato per un estremo tentativo chirurgico di salvataggio della paziente, oltre ad una tardiva diagnosi dell'endocardite e del batterio che l'aveva cagionata.*

*Anche nella relazione tecnica redatta dal proprio CTP dott.* Per_3 [...] *, l'addebito che si muove ai sanitari dell'ospedale di* CP_5 *viene espresso esclusivamente nei seguenti termini: "Circa la posizione dell* [...] Controparte_16 *, colpisce che, dinanzi ad un'endocardite in stadio avanzato, con grave scompenso cardiaco, la quale aveva pesantemente intaccato la funzionalità della valvola tricuspidale e che ragionevolmente doveva aver trovato appoggio anche sulla valvola aortica*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

*meccanica, i sanitari non abbiano ritenuto di tentare un intervento chirurgico, pur rischioso, ma che assicurasse delle concrete chances di sopravvivenza. Si vuol quindi dire che un tentativo di salvataggio era d'obbligo, anziché attardarsi in continue variazioni della terapia antibiotica, nella vana speranza di poter così sradicare l'endocardite batterica già colpevolmente proliferata" (cfr. CTP dott.* Persona_3 *, penultima pagina).*

*Tale essendo l'inadempimento qualificato addebitato dalla parte attrice alla struttura convenuta, esso va a cristallizzare il thema decidendum, e non è più modificabile dopo l'udienza di prima comparizione e trattazione o, al più, con le precisazioni della domanda contenute nelle note ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc.*

*Ciò detto, si osserva che il CTU dott.* Persona_2 *, nel vagliare l'operato dei sanitari della struttura ospedaliera* Controparte_1 [...] *, ha riscontrato un'altra e diversa condotta colpevole, mai ipotizzata prima dalle parti attrici e dal loro CTP.*

*In particolare il CTU riferisce del malposizionamento di un catetere venoso centrale che avrebbe determinato una lesione dell'apparato respiratorio, con cospicua raccolta di aria e sangue nel mediastino, con successiva insufficienza respiratoria ed emottisi, cui conseguiva l'exitus. La considerazione viene desunta dal CTU in base alle risultanze dell'esame tac del 21.8.2008, dalla quale emerse una cospicua raccolta a contenuto misto (liquido, ematico e gassoso) in sede mediastinica anteriore e superiore, nonché l'estremità del catetere venoso centrale in sede extravasale paracavale. A ciò conseguì la rimozione in pari data del catetere venoso centrale (cfr. diario clinico in atti), nonché la toracentesi,*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

*dalla quale si ottenne tuttavia l'estrazione di una modesta quantità di liquido - il che dimostra ulteriormente che il versamento non era localizzato a livello pleurico (e dunque conseguenza della patologia endocardica o dello stato settico in atto), ma a livello del mediastino (e dunque conseguenza immediata e diretta della lesione vascolare procurata attraverso la incongrua manovra di posizionamento del catetere venoso centrale).*

*Questa, dunque, la specifica e ben circoscritta causa del decesso (o meglio concausa, essendo pacifica l'infezione batterica che determinò l'endocardite) ricostruita dal CTU sulla base delle cartelle cliniche in atti e degli esami strumentali compiuti durante il ricovero.*

*Detta conclusione è pienamente condivisa e fatta propria dal giudicante, essendo esaustivamente esplicitato il ragionamento logico e tecnico-scientifico che ha condotto a siffatte considerazioni.*

*A fronte di ciò, non può dunque accogliersi la domanda risarcitoria formulata da parte attrice in quanto il postulato che si pone a suo fondamento è rimasto del tutto indimostrato: dagli accertamenti tecnici compiuti dal CTU è emerso infatti che il decesso non è stato conseguenza dell'aggravarsi dello stato settico colpevolmente non arginato dai sanitari mediante interventi più efficaci, anche di tipo chirurgico (come ipotizzavano gli attori), ma è conseguito ad una specifica ed isolata incongrua manovra di posizionamento di un catetere venoso centrale, che ha cagionato la lesione del vaso, con conseguente emorragia interna, e con accumulo di sangue e gas nel mediastino, che hanno poi condotto ad una insufficienza respiratoria ed emottisi e successivamente all'exitus.*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

*Come si vede, la serie causale individuata dal CTU con ampiezza ed esaustività di argomenti è diversa e del tutto incompatibile con quella lamentata dagli attori, con la conseguenza che la loro domanda risarcitoria non può essere accolta nei confronti dell* Controparte_17 *, non potendosi addebitare alla struttura convenuta circostanze nuove, integranti un nuovo e diverso inadempimento contrattuale, mai allegate in citazione o nelle memorie di precisazione della domanda.*

*Del resto la prospettazione dei fatti contenuta in citazione risulta vincolante anche per il magistrato in quanto idonea a cristallizzare il thema decidendum, onde qualsivoglia sconfinamento determinerebbe un indebito ampliamento di siffatto thema, con compromissione del diritto di difesa delle controparti.*

*Alla luce di quanto detto, la domanda formulata nei confronti dell* Controparte_18 *di* CP_5 *va pertanto rigettata.*

*Le spese di lite tra gli attori e la* Controparte_7 *nonché la* CP_10 *si compensano in ragione della cessata materia del contendere.*

*Tra gli attori e le restanti parti invece le spese di lite si compensano in ragione dell'effettivo riscontro di una condotta colpevole da parte dei sanitari del* [redacted] *salernitano che, seppure inidonea a giustificare il risarcimento per effetto delle richiamate preclusioni processuali, tuttavia giustifica pienamente la compensazione delle spese di lite.*

*Si stima equo, pertanto, porre le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice per la metà e del convenuto* Controparte_18 [...] *per la restante metà".*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

§ 4.

Col primo motivo, gli odierni appellanti censurano la gravata sentenza per violazione degli artt. 1218, 2697, 2727 e ss. c.c. e degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. e degli artt. 40 e 41 del c.p., deducendo che il Tribunale non ha osservato i principi applicabili in tema di responsabilità medica in ambito civile, bensì quelli propri della responsabilità penale e di quella aquiliana; che invero, in tema di responsabilità medica, è la struttura sanitaria tenuta a provare che il paziente sarebbe deceduto ugualmente con una congrua condotta medica e, dunque, di aver esattamente adempiuto alla prestazione cui era obbligata.

Con il secondo motivo parte appellante deduce che, contrariamente a quanto dedotto dalla gravata sentenza, ha imputato la responsabilità dell *CP_12* in ordine ad ogni fase assistenziale; che infatti, al capo L) della citazione, si è affermato: "*In definitiva, la responsabilità, sia essa intesa in termini contrattuali, come unanimemente sancito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, od extra-contrattuali, va riferita non ad un singolo atto medico, ma alla prestazione nel suo complesso e, quindi, a tutte le attività, sanitarie e non, poste in essere o omesse dal personale tutto intervenuto, o che doveva intervenire, nella intera vicenda che ha colpito la de cuius,…*"; che, pertanto, essi appellanti non hanno inteso circoscrivere la responsabilità delle strutture sanitarie solo ad alcuni profili di inadempimento, addebitando alle stesse la non diligente esecuzione di tutte le prestazioni sanitarie rese durante il ricovero della congiunta; che secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, l'onere del paziente-creditore di allegare l'inadempimento "non si spinge sino alla necessità di enucleazione ed indicazione di specifici e peculiari



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore".

Con il terzo motivo parte appellante deduce che la struttura sanitaria, odierna appellata, non ha svolto puntuali contestazioni, come prescritto dall'art. 115 e dall'art. 167 c.p.c., stante la vaghezza degli assunti contenuti nella comparsa di costituzione, rappresentati da mere clausole di stile prive di qualsivoglia concreta presa di posizione sia sull'an che sul quantum debeatur.

Con il quarto motivo parte appellante deduce che alla luce dell'espletata CTU, vi è stata, non solo una responsabilità commissiva, ovvero, la lesione del catetere venoso centrale, ma anche omissiva per mancata terapia antibiotica mirata, tardivi accertamenti, mancato monitoraggio intensivo, omesso intervento chirurgico.

Con il quinto motivo, infine, gli appellanti lamentano che, sebbene avessero formulato in citazione domanda in via subordinata, il Tribunale non ha esaminato il nesso causale tra l'accertato inadempimento e la compromissione delle chances terapeutiche della congiunta; che con una corretta prestazione, la congiunta, di appena 52 anni, aveva apprezzabili chances terapeutiche per vivere meglio e più a lungo e secondo consolidata giurisprudenza, la domanda di risarcimento delle chances terapeutiche va valutata proprio nella denegata ipotesi in cui non sussista nesso causale tra l'inadempimento e l'evento mortale.

I motivi di gravame su trascritti, volti ad affermare la corresponsabilità dell *Controparte_1*, odierna appellata, nella causazione del decesso di *Persona_1* sono fondati nei termini che seguono.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

La gravata sentenza ha rigettato la domanda proposta anche nei confronti dell *Controparte_1*

siccome ha ritenuto non allegata dagli odierni appellanti la specifica condotta individuata dal CTU quale causa del decesso di *Persona_1*

*[...]*

Il CTU, in particolare, ha rilevato:

*Parte_11* *era affetta da diabete mellito insulino-ipendente, ipertensione arteriosa, obesità ed era portatrice di protesi meccanica in sede aortica, per la quale già praticava un trattamento anticoagulante. Per la presenza di una calcolosi renale recidivante, nel luglio 2008 si sottopose ad intervento di ureterolasertrissia a destra, con reimpianto di uno stent in sede ureterale, omolateralmente. Tale trattamento sanitario, eseguito da specialisti urologi della casa di cura "* *Organizzazione_1* *di* *CP_9* *, rientra tra quelli di ordinaria difficoltà, ...Nell'esecuzione di tale trattamento chirurgico, la paziente, pur trattandosi di soggetto ad alto rischio di endocardite infettiva (per la presenza di una protesi valvolare aortica meccanica, per il diabete mellito, peraltro scompensato e per una condizione di obesità) non è stata sottoposta a profilassi antibiotica, quantunque prescritto anche dalla specialista cardiologa della stessa clinica, né prima dell'intervento chirurgico, né immediatamente dopo l'esecuzione dello stesso. Tale profilassi andava eseguita proprio per scongiurare che Ella contraesse un'infezione nosocomiale ed in particolare al fine di evitare l'insorgenza di una endocardite batterica, come poi accadeva…. Per l'insorgenza di febbre la paziente fu di nuovo ricoverata presso la* *Controparte_3* *da dove poi, in condizioni generali ormai gravi, fu trasferita presso l* *Controparte_1*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

*" CP_1 di CP_1 con la diagnosi di endocardite batterica su protesi aortica e successivamente anche su valvola tricuspide. In seguito le condizioni cliniche precipitarono, nonostante la terapia antibiotica a largo spettro instaurata. Ivi fu, presumibilmente, inserito un catetere venoso centrale (...), il cui malposizionamento ha determinato una lesione dell'apparato respiratorio, responsabile di una cospicua raccolta di aria e sangue nel mediastino con successiva insufficienza respiratoria ed emottisi, cui seguiva l'exitus. Tale trattamento sanitario, eseguito dai medici dell Controparte_1 , rientra tra quelli di ordinaria difficoltà, e nella sua esecuzione, durante l'inserzione di un catetere venoso centrale, si verificò una lesione vasale, della vena cava superiore, che a nostro avviso rappresenta una concausa nel determinismo dell'exitus della sig. Persona_1 . In conclusione esiste un nesso di causalità tra la condotta dei medici della " Controparte_6 che non avendo eseguito una profilassi antibiotica pre-operatoria, cosi come prescritto, hanno causato l'insorgenza della endocardite batterica sulla valvola protesica aortica e ricuspidalica determinando un aggravamento delle condizioni generali della stessa con conseguente trasferimento, in condizioni ormai compromesse, presso l Controparte_1 [...] di CP_5 dove poi si è avuto il malposizionamento di un catetere venoso centrale e conseguente stato emorragico con emottisi che ha definitivamente e concausalmente condotto la paziente al decesso. ... >>.*

In sede di chiarimenti alle note avanzate dall'Azienda odierna appellata, il CTU ha precisato: *<<Durante la degenza (presso l CP_18 [...] ) alla paziente fu posizionato un catetere venoso centrale che ad*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

*un controllo tac, eseguito a causa della dispnea, risultò mal posizionato tale da determinare una lesione vasale che causò una grossa raccolta di sangue, aria e liquido nel mediastino anteriore e superiore ed in sede postero apicale. Tale quadro era presente anche alla TAC del 21.08 ed in maggior misura in quella del 28.08. Era evidente che la toracentesi non producesse alcun esito (furono estratti solo 150 di liquido pleurico) in quanto il versamento non era localizzato a livello pleurico ma nel mediastino. Il quadro clinico si aggravò ulteriormente anche per il trattamento anticoaugulante cui la perizianda era sottoposta. Non riteniamo possibile, anche da un punto di vista fisiopatologico, che l'abbondante versamento mediastinico fosse determinato dalla patologia endocarditica né dallo stato di sepsi ma dalla lesione vascolare. ... la lesione vascolare determinò la raccolta ematica di aria e sangue nel mediastino con successiva insufficienza respiratoria ed emottisi, cui seguiva l'exitus. Tale lesione vascolare rappresenta, ... concausa nel determinismo dell'exitus>>.*

Ciò posto, dalle pronunce emesse in argomento dalla Suprema Corte, l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento dell'azione risarcitoria "non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore... dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate, possono avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato" (cfr. Cass. n. 13269/2012); ai fini dell'allegazione di un



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

inadempimento qualificato del medico non è necessario, dunque, che l'attore individui specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo invece sufficiente la deduzione di una prestazione mal adempiuta e di un'incidenza causale della stessa sul pregiudizio lamentato" (cfr. Cass. n. 26516/2017).

In sostanza, va escluso che in ambito di responsabilità professionale sanitaria, l'accertamento demandato al giudice sia rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni (quanto all'individuazione delle specifiche condotte costituenti la causa del danno), dovendosi invece ritenere che l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento della responsabilità in relazione al danno lamentato dall'attore e che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall'attore; tale conclusione si impone a fronte dell'alto tasso "tecnico" che connota le controversie in materia di responsabilità sanitaria e della inesigibilità della specifica individuazione ex ante, da parte dell'attore, di elementi tecnico/scientifici che - di norma - possono acquisirsi compiutamente soltanto all'esito dell'istruttoria e con l'espletamento di una c.t.u; invero, ove si opinasse diversamente, si finirebbe col gravare l'attore di un onere di preventiva individuazione delle cause del danno e delle condotte colpose (anziché di mera allegazione della derivazione del danno dall'inesatto adempimento dell'obbligazione) che si tradurrebbe in un limite ingiustificato all'esercizio del suo diritto di azione (cfr. Cassazione civile sez. III - 20/03/2018, n. 6850)

Di recente, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 2719 del 30/01/2023, dopo aver ribadito che in ipotesi di responsabilità contrattuale della



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

struttura sanitaria per la condotta ascrivibile ai sanitari ausiliari della stessa, dunque, di responsabilità ex art. 1228 c.c., il danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza del c.d. contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento del debitore, ha precisato che la riconducibilità di fatti, causativi del danno, non dedotti a quelli allegati, in quanto in essi implicitamente ricompresi - con conseguente rispetto del principio della domanda -, deve riguardare, pur sempre, una specificazione della condotta inadempiente che si correla al fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lesivo, che delimita il tema d'indagine, ossia l'esecuzione dell'intervento chirurgico: nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse stato ricompreso illegittimamente nel "fatto costitutivo allegato", ossia, la condotta colposa dei sanitari per "errato intervento chirurgico", una condotta, quella della "non necessità/indifferibilità dell'intervento chirurgico" – che, seppure "connessa", era da reputarsi "autonoma e distinta rispetto alla materiale esecuzione dell'intervento".

Nella specie, gli odierni appellanti, in qualità di congiunti di *[...]* *Persona_1* si dolgono dell'inadeguatezza della prestazione medico-chirurgica resa dai sanitari della *Controparte_13* e dell *Controparte_1* *[...]* in occasione dell'intervento chirurgico di lasertrissia per via transuretrale cui fu sottoposta *Persona_1* il 17.7.2008 e dei successivi ricoveri, resi necessari a seguito dell'insorgere dell'infezione batterica da Serratia *Per_4* oltre che da Klebsiella Pneumoniae e Bacteroides Capillosus.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

Dal tenore delle allegazioni, emerge, quindi, che gli appellanti hanno sostenuto la riconducibilità, sul piano causale, del decesso della congiunta ad una non corretta esecuzione dell'intervento sotto il profilo delle cure apprestate durante l'esecuzione del detto intervento e dopo quest'ultimo.

Tali essendo le allegazioni operate, in relazione all'inadempimento qualificato dell'Azienda ospedaliera, giova rimarcare che, secondo il CTU nominato in primo grado, il decesso di *Persona_1* è causalmente ascrivibile anche ad una non corretta esecuzione delle cure apprestate dalla predetta *CP_1* allorquando è stato posizionato il catetere venoso centrale.

Ciò posto, ritiene il Collegio, applicando le predette coordinate interpretative, che, nel caso di specie, non può ritenersi che l'ausiliare abbia indagato un profilo d'inadempimento diverso da quelli allegati dagli odierni appellanti, siccome le considerazioni tecniche dell'ausiliare attengono pur sempre alle cure apprestate a seguito dell'intervento in questione dai sanitari dell'Azienda odierna appellata, alla cui prestazione nel suo complesso, resa dopo l'esecuzione del medesimo intervento, gli odierni appellati hanno fatto riferimento per far derivare, sul piano causale, il decesso della congiunta: non si ha violazione del principio della domanda, quando venga in rilievo solo una "specificazione del comportamento da tenersi rispetto al trattamento sanitario (le metodiche, la concreta utilizzazione delle stesse, la profilassi post-operatoria, etc.)", situazione, questa, che, nel caso al vaglio della Cassazione nella pronuncia su richiamata n. 2719 del 30/01/2023, non era ravvisabile, profilandosi l'alternativa "tra l'allegazione di una condotta commissiva inadempiente di esecuzione erronea di intervento chirurgico e l'addebito (totalmente



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

diverso) di non essersi astenuti ad intervenire chirurgicamente". L'avere il CTU rilevato che le cure apprestate sono state erronee per una ragione (il malposizionamento di un catetere venoso centrale e conseguente stato emorragico con emottisi) cui gli odierni appellanti non avevano fatto riferimento, non altera il *thema decidendum*, come delineato dalle allegazioni attoree, poiché riguarda una mera specificazione del comportamento da tenersi rispetto al trattamento sanitario.

Va, dunque, affermata la responsabilità della struttura, odierna appellata, in ordine alla causazione del decesso di *Persona_1* stante la carenza di prova liberatoria in ordine all'esattezza dell'adempimento, cui era tenuta la medesima struttura ai sensi dell'art. 1218 c.c., ovvero, l'esistenza di una causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione, posto che nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/10/2021 , n. 29001; Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6386).

Infondate sono le deduzioni della struttura sanitaria secondo cui il CTU ha riferito che solo "presumibilmente" vi è stata un'inserzione di un catetere venoso centrale malposizionato, posto che nei chiarimenti su evidenziati l'ausiliare ha precisato che il malposizionamento del catetere venoso centrale è emerso a seguito di controllo Tac del 21.08 e del 28.08.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

Parimenti infondata è la deduzione secondo cui non sono state rilevate concause sopravvenute che hanno interrotto il nesso causale tra la pregressa endocardite batterica, contratta dalla defunta presso la *[...]* *Controparte_6* per converso, dalle risultanze peritali emerge che la lesione vascolare, causata da erroneo posizionamento del catetere venoso centrale praticato dai sanitari dell'Azienda appellata che ha determinato la raccolta ematica di aria e sangue nel mediastino con successiva insufficienza respiratoria ed emottisi, cui seguiva l'exitus, rappresenta concausa di quest'ultimo, avendo escluso l'ausiliario che l'abbondante versamento mediastinico fosse determinato dalla patologia endocarditica ovvero dallo stato di sepsi.

Pertanto, la detta lesione vascolare rappresenta causa distinta dalla patologia endocarditica ma concorrente con questa, che ha causato il decesso di *Persona_1* (cfr. Cassazione penale sez. IV, 05/05/2015, n.33329).

La responsabilità per il decesso assorbe la domanda, proposta in via subordinata, di risarcimento delle chances terapeutiche compromesse in mancanza di un intervento salvifico.

Ancora, le dette considerazioni sono sufficienti per affermare la responsabilità dell'Azienda ospedaliera anche per i danni lamentati dagli odierni appellanti iure proprio, pur tenendo in conto dell'orientamento secondo cui l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, siccome il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché,



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372 c.c., comma 2 (cfr., fra le ultime, Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 21404/2021). Ed invero, dai su esaminati accertamenti peritali emergono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, vale a dire il fatto colposo, ovvero il malposizionamento del catetere venoso centrale, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito alla defunta e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno.

§ 5.

Prima di esaminare i diversi danni pretesi dagli odierni appellanti e procedere alla relativa quantificazione, va esaminato l'accordo transattivo, di cui dà atto la gravata sentenza, intervenuto tra gli odierni appellanti e la *Controparte_19* e la sua compagnia assicuratrice, allegato al fascicolo di parte; precisamente, tale accordo ha ad oggetto la quota di responsabilità a carico della *Controparte_3* nella misura del 50 %, sicché le parti odierne appellanti hanno transatto con l'accettazione della somma di € 850.000,00, pari al 50 % di € 1.700.000,00, intesa quale somma complessiva di tutti i danni dalle medesime pretesi.

Va precisato che gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio la *Controparte_3* e l' *Controparte_1* odierna appellata chiedendo accertarsi la responsabilità di entrambe nella causazione dell'evento dannoso e per l'effetto la condanna delle medesime strutture sanitarie al risarcimento di tutti i danni; il CTU, dal suo canto, ha rilevato che l'operato dei sanitari di entrambe le strutture hanno concorso alla causazione dell'evento dannoso, come su evidenziato. Alla luce di tali considerazioni, va richiamato il principio che quando un medesimo danno è provocato da



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo" (cfr. Cass. n. 23918/2006).

Venendo all'accordo transattivo, va evidenziato che quando la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, si realizza una transazione parziale, che determina lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce; inoltre, secondo orientamento della Suprema Corte, posto che il creditore non può esigere dai condebitori dello stipulante l'adempimento dell'intera obbligazione solidale, ma l'esecuzione di una prestazione inferiore, determinata tenendo conto degli effetti riflessi che la transazione produce sul debito, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure, sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

transatto (cfr. Cass., sez. I, 03/03/2022 , n. 7094; Cass., sez. I, 24/09/2021 , n. 25980; Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30174).

Nella specie, avendo i medesimi appellanti dedotto il pagamento da parte della *Controparte_3* dell'importo di € 850.000,00, pari, come detto, al 50 % dell'importo complessivo dei pretesi danni, dalla somma complessiva nei termini più innanzi quantificata, spettante a titolo dei complessivi danni subiti dagli appellanti, va sottratta la somma di € 850.000,00 già ricevuta dagli appellanti e solo al pagamento del residuo va condannata l *CP_1* appellata.

§ 6.

Per quanto concerne i danni non patrimoniali, subiti *iure proprio* e *iure hereditatis*, chiesti dagli odierni appellanti, sul punto questi, in primo grado, hanno dedotto di aver subito un forte shock con gravi ripercussioni sull'equilibrio psichico, esistenziale e familiare; che la congiunta con i figli e ancor più con il marito, *Parte_3* viveva a stretto contatto, trascorrendo il tempo libero, così come con le sorelle; di aver diritto al risarcimento del danno iure hereditatis per la consapevolezza da parte della congiunta della imminente perdita della vita e per la perdita della vita stessa patito dalla medesima congiunta nonché del danno biologico, temporaneo e permanente, morale, esistenziale per il doloroso calvario psichico- fisico, durato oltre un mese, vissuto prima del decesso, con lucida consapevolezza; di aver diritto iure proprio al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico, morale, esistenziale, alla salute, per il turbamento morale e pregiudizio esistenziale subito, a seguito della precoce perdita della congiunta.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

Chiaramente, le allegazioni dette sono le uniche da valutare per quantificare i lamentati danni, mentre nuove e, dunque, inammissibili sono le ulteriori allegazioni sul punto introdotte dagli appellanti nel presente grado.

Per quanto concerne il chiesto danno *iure hereditatis*, secondo orientamento costante della Suprema Corte, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, il pregiudizio subito dalla vittima, configurabile e trasmissibile agli eredi, quale danno biologico "terminale", rappresenta esclusivamente un danno biologico da invalidità temporanea assoluta, sicché la liquidazione equitativa di questo va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta. E, infatti, il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva *quodam tempore* e poi deceda a causa della gravità delle medesime lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in un'invalidità temporanea, mai in un'invalidità permanente, atteso che il termine "invalidità", sotto il profilo medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) durante il decorso di una malattia o permanente che invece residua dopo la cessazione d'una malattia (invalidità permanente); pertanto, se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo d'invalidità temporanea (cfr. Cass. n. 32372/2018; Cass. n. 5197/2015). Da ciò consegue che il danneggiato, che a causa della non corretta condotta dei sanitari perda la vita, non può per definizione patire un danno alla salute permanente ma soltanto temporaneo, che va liquidato tenendo conto del periodo di tempo



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

per il quale si è protratto (cfr. Cassazione civile , sez. III , 08/06/2023 , n. 16272; Cass. n. 18056/2019; Cass. 16592/2019; Cass. 22541/2017).

Diverso discorso sotto il profilo dell'an va fatto in relazione al c.d. "danno morale terminale", ovvero, al danno da percezione, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, per il quale rileva il criterio dell'intensità della sofferenza patita a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, n.23153; Cass. 28 giugno 2019, n. 17577; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26727); essendo in tali termini configurato il danno morale terminale, altrimenti detto catastrofale, l'accertamento dell'"an" presuppone la prova della "coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine" (cfr. Cass. 28/11/2022, n.34987 n. 17577/2019; Cass. sez. 3, 13 giugno 2014 n. 13537).

Pertanto, il decorso del tempo è sufficiente per la configurabilità del danno terminale sotto il profilo *stricto sensu* biologico, ma non per la sussistenza del danno morale, patito per la lucida agonia, che ricorre esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente", in virtù delle dette coordinate interpretative.

Nella specie, in primis, come emerge anche dagli accertamenti peritali, risulta che *Persona_1* è stata ricoverata presso la *[...]* *CP_7* dal 12.7.2008 al [redacted] nonché dal 31.7.2008 all'11.8.2008, allorquando veniva trasferita presso l *Controparte_1* odierna appellata per essere ivi ricoverata fino alla data del [redacted]



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

Alla luce delle dette coordinate interpretative, agli appellanti *iure hereditatis* spetta il danno biologico "terminale" per i [redacted] giorni in cui è stata ricoverata presso le dette strutture sanitarie.

Agli appellanti *iure hereditatis* spetta altresì il danno morale terminale, altrimenti detto catastrofale, siccome la circostanza che *Persona_1* *[...]* fosse lucida e, quindi, percepisse le condizioni di salute in cui versava si evince dalle seguenti considerazioni: dopo l'intervento eseguito presso la *Controparte_3* di *CP_9* il 17.7.2008, la [redacted] per essere nuovamente ricoverata presso la medesima struttura dopo sei giorni per la comparsa di febbre di tipo settico e venina sottoposta a diversi esami e terapie; ciò nonostante, le condizioni di salute non sono migliorate e anzi, per il sospetto di un'endocardite batterica la de cuius è stata trasferita presso l *CP_1* ospedaliera convenuta, siccome fornita di reparto di malattie infettive; presso tale struttura poi venne successivamente disposto il ricovero in ambiente cardiologico <<per il rischio di blocco meccanico>>; il 21.8.2008, a seguito di tac, venne riscontrato abbondante versamento pleurico a destra, a seguire sintomatologia disponica, tosse, febbre e segni di scompenso cardiaco, quando poi il [redacted] la *Per_1* accusò emottisi, progressiva bradicardia e arresto cardiaco in asistolia.

Dalle predette tali circostanze è ragionevole presumere che *[...]* *Persona_1* abbia avvertito le condizioni gravissime in cui versava all'atto dell'accesso presso l'Azienda ospedaliera odierna convenuta, condizioni che hanno indotto, secondo *l'id quod plerumque accidit* quantomeno il forte timore della morte imminente. Sul punto poi hanno riferito i testi escussi, in particolare, la cognata *Parte_4* la quale



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

ha dichiarato <<*già dopo l'intervento di Avellino mia cognata mi disse "mi hanno uccisa". Dopo il ricovero all'Ospedale di* CP_5 *sono andata a trovarla tutti i giorni e lei mi diceva che non stava più bene e che l'avevano uccisa. Si sentiva che non ce l'avrebbe fatta*>>; l'altro teste, Tes_1 [...], cognato della defunta, ha confermato la circostanza secondo cui che la defunta scoppiò a piangere riferendo di essere a conoscenza che l'endocardite era una patologia grave e che sarebbe sicuramente deceduta, riferendo che la defunta, sorella della moglie del teste, si è confidata con quest'ultima e il medesimo tese.

Per la liquidazione dei detti danni, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, per garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, vanno applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011), sia per l'ampia diffusione sul territorio nazionale che per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell'art. 3 Cost., non sussistendo circostanze idonee a giustificarne la disapplicazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile 15/12/2022, n.3684).

Nel caso di danno terminale, l'ultima versione delle Tabelle milanesi che si occupa di tale voce di danno (anno 2021) contempla per i primi tre giorni un risarcimento massimo di € 30.000,00 (non ulteriormente personalizzabile), che è comprensivo di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima in quel lasso di tempo e dunque anche del danno morale catastrofale, la cui liquidazione, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. la già citata Cass. 28/11/2022, n.34987; Cass.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

21060/2016), va effettuata mediante una adeguata personalizzazione del danno terminale, che tenga conto sia del profilo *stricto sensu* biologico, sia di quello psicologico "morale" (cfr. Cass. 23153/2019).; a decorrere dal quarto fino al centesimo giorno, la valutazione giornaliera del danno è invece personalizzabile (con un aumento fino al limite del 50% dei valori espressi nella tabella), in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento patito dal danneggiato.

Tenuto conto degli anzidetti criteri, per i tre giorni (dal 12 al 14 luglio 2008), in cui la defunta è stata ricoverata presso la *Controparte_3* per l'esecuzione del detto intervento, va riconosciuto un risarcimento che appare congruo determinare nella misura complessiva di € 15.000,00, posto che solo in secondo momento, allorquando vi è stato il sospetto di un'endocardite batterica, le condizioni della defunta si sono aggravate; dal 15 luglio [redacted] ovvero, dal 4 al [redacted] giorno, va riconosciuto l'importo indicato in Tabella pari a € 32.668,00, che si ritiene ulteriormente personalizzabile nella misura del 30 %, e, dunque, l'importo complessivo di € 42.468,40, tenuto conto della circostanza che le condizioni di salute di *Persona_1* non solo, non sono migliorate, ma sono progressivamente peggiorate in ragione della lesione vascolare che ha determinato la raccolta ematica di aria e sangue nel mediastino con successiva insufficienza respiratoria ed emottisi.

In conclusione, il danno non patrimoniale, spettante agli odierni appellanti, *iure hereditatis*, *Parte_1* (figlio), *Parte_2* (figlia) *Parte_4*, figli della defunta nonché a *Parte_3* *[...]*, n.q. di eredi legittimi (non emergendo altro titolo di successione) è pari, all'attualità, a complessivi € 57.468,40.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

Per quanto concerne il chiesto risarcimento *iure proprio* del danno parentale, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, n.5452) il fatto illecito costituito dalla morte del congiunto dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare; si tratta dei prossimi congiunti, soggetti uniti tra loro da un vincolo non solo meramente affettivo, ma affettivo-giuridico, che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri; in tal caso, si deve ritenere che la perdita di un congiunto violi un diritto giuridicamente tutelato e la cui lesione sia meritevole di risarcimento. Pertanto, per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., ovvero, la relazione di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il *proprium* del suddetto rapporto parentale (cfr., fra le ultime, Cassazione civile , sez. III , 30/08/2022 , n. 25541; Cassazione civile, sez. III, 08/04/2020, n. 7748; Cass. civ. n. 3767/2018).

Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì, compensativa di un pregiudizio non economico.

Nella specie, le circostanze rappresentate e provate dagli odierni appellanti sono la sola convivenza, con la congiunta, del marito *Parte_3*, e dei figli *Parte_2* e *Pt_1*, essendo invece la figlia *Parte_4* sposata e non convivente con i genitori – cfr. la testimonianza di *Parte_4* -, mentre alcun elemento è stato fornito circa la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la *de cuius*, in uno allo sconvolgimento delle abitudini di vita quotidiana subito in conseguenza del decesso della congiunta. Altrettanto deve affermarsi per le appellanti *Per_1*, tutte sorelle della congiunta come emerge dal certificato di stato di famiglia allegato al fascicolo di parte.

Al fine di operare la suddetta quantificazione si ritiene di applicare le Tabelle da ultimo al riguardo elaborate dal Tribunale di Milano (anno 2022), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n. 26300/2021, conf. n. 10579/2021).

L'ultima versione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori d'influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una relazione affettiva, determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, ossia: 1. l'età della vittima primaria, dovendosi ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; 2. l'età del congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di quest'ultimo; 3. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite; 4. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi; 5. la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

Le circostanze dette, considerate ai fini della attribuzione dei punti, rappresentano elementi che rivelano la consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Pertanto, il risarcimento totale risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato alla stregua delle tabelle in questione.

Alla stregua dei detti parametri, si ritiene congruo il riconoscimento, in favore di *Parte_3* marito della defunta, della somma di € 198.535,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 3.365,00, moltiplicato per 59 punti, così calcolati, seguendo l'ordine dei cinque parametri suddetti: 18 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (52 anni); 16 punti per l'età del congiunto al tempo del decesso della moglie (64 anni); 16 per la convivenza tra i due; 9 per la presenza di altri superstiti.

Si ritiene, invece, congruo il riconoscimento, in favore di *Parte_1 [...]*, figlio della defunta, della somma di € 225.455,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 3.365,00 moltiplicato per 67 punti, così calcolati: 18 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (52 anni); 24 punti per l'età del congiunto al tempo del decesso della madre (30 anni); 16 per la convivenza tra i due; 9 per la presenza di altri superstiti.

Si ritiene, invece, congruo il riconoscimento, in favore di *Parte_2 [...]*, figlia della defunta, della somma di € 218.725,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 3.365,00 moltiplicato per 65 punti, così calcolati: 18 punti in ragione dell'età della vittima primaria



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

all'epoca del decesso (52 anni); 22 punti per l'età del congiunto al tempo del decesso della madre (31 anni); 16 per la convivenza tra i due; 9 per la presenza di altri superstiti.

Si ritiene, invece, congruo il riconoscimento, in favore di *[...]* *Parte_4* figlia della defunta, ma non convivente, della somma di € 171.615,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 3.365,00 moltiplicato per 45 punti, così calcolati: 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (52 anni); 24 punti per l'età del congiunto al tempo del decesso della madre (26 anni); 9 per la presenza di altri superstiti.

A *Parte_5* sorella della vittima e non convivente, la somma di € 35.068,80, facendo applicazione del valore del punto base di € 1.461,20 moltiplicato per 24 punti, così calcolati: 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (52 anni); 12 punti per l'età della congiunta al tempo del decesso della sorella (51 anni).

A *Parte_6* , *Parte_7* , *Parte_8* e a *Parte_9* , sorelle della vittima e non conviventi, la somma cadauno di € 37.991,20, facendo applicazione del valore del punto base di € 1.461,20 moltiplicato per 26 punti, così calcolati: 12 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (52 anni); 14 punti per l'età della congiunta al tempo del decesso della sorella (48 anni *Parte_6* *[...]* 46 anni *Parte_7* , 44 anni *Parte_8* 42 anni *Parte_9* ).

Non si ritiene di considerare altri punti con precipuo riguardo all'aspetto dell'intensità affettiva dello specifico rapporto, posto che gli odierni appellanti non hanno fornito alcun elemento da cui poter desumere il



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

dedotto rapporto di straordinaria intensità. Non si ritengono a tal fine sufficienti le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze secondo cui la defunta rappresentava punto di riferimento per i figli e il marito e li riempieva di attenzioni.

Nulla può essere riconosciuto a titolo di spese mediche non essendo agli atti prova delle stesse né di spese funerarie; al riguardo, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n.31542 del 06/12/2018, Cass. 11684 del 26/05/2014), le spese funerarie sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, sempre che siano forniti dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione. Nella specie, tali dati, alla luce delle allegazioni di cui al primo grado di giudizio, non sono stati forniti.

Nessun altro danno patrimoniale subito in proprio in conseguenza del decesso della congiunta hanno chiesto gli odierni appellanti nel presente grado, mentre il mero richiamo al danno alla capacità lavorativa nelle conclusioni del gravame senza alcuna specifica allegazione non è sufficiente per ritenere riproposta domanda sul punto.

Agli odierni appellanti occorre riconoscere, inoltre, sulle anzidette somme gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242).



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

Pertanto, l'importo di € 57.468,40, riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale *iure hereditatis*, a *Parte_1* *Parte_2* *[...]*, *Parte_4* e a *Parte_3*, "devalutato" alla data del fatto, ovvero, al [redacted] risulta pari a € 44.411,44 (indice a quo 135,5 -indice ad quem 119,2) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, al 31.10.2023 – ultimo dato noto dell'indice di svalutazione - , risultano pari ad € 9.903,78; sicché l'importo complessivo dovuto per la detta voce di danno è pari a € 67.372,18 .

L'importo di € 198.535,00, riconosciuto a *Parte_3*, a titolo di danno parentale, "devalutato" alla data del fatto, [redacted] risulta pari a € 153.427,36 (indice a quo 135,5 -indice ad quem 119,2) e gli interessi legali, calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno, al 31.10.2023, risultano pari ad € 34.214,43; sicché l'importo complessivo dovuto per la detta voce di danno è pari a € 232.749,43.

L'importo di € 225.455,00, riconosciuto a *Parte_1*, a titolo di danno parentale, "devalutato" alla data del fatto, [redacted] risulta pari a € 174.231,07 (indice a quo 135,5 -indice ad quem 119,2) e gli interessi legali, calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno, al 31.10.2023, risultano pari ad € 38.853,72; sicché l'importo complessivo dovuto per la detta voce di danno è pari a € 264.308,72.

L'importo di € 218.725,00, riconosciuto a *Parte_2*, a titolo di danno parentale, "devalutato" alla data del fatto, [redacted] risulta pari a € 169.030,14 (indice a quo 135,5 -indice ad quem 119,2) e gli interessi legali, calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno, al 31.10.2023,



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

risultano pari ad € 37.693,88; sicché l'importo complessivo dovuto per la detta voce di danno è pari a € 256.418,88.

L'importo di € 171.615,00, riconosciuto a *Parte_4* a titolo di danno parentale, "devalutato" alla data del fatto, [redacted] risulta pari a € 132.623,65 (indice a quo 135,5 -indice ad quem 119,2) e gli interessi legali, calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno, al 31.10.2023, risultano pari ad € 29.575,19; sicché l'importo complessivo dovuto per la detta voce di danno è pari a € 201.190,19.

L'importo di € 35.068,80, riconosciuto a *Parte_5* a titolo di danno parentale, "devalutato" alla data del fatto, [redacted] risulta pari a € 27.101,08 (indice a quo 135,5 -indice ad quem 119,2) e gli interessi legali, calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno, al 31.10.2023, risultano pari ad € 6.043,56; sicché l'importo complessivo dovuto per la detta voce di danno è pari a € 41.112,36.

L'importo di € 37.991,20, riconosciuto a *Parte_6* *[...]* *Parte_7* *Parte_8* e a *Parte_9* a titolo di danno parentale, "devalutato" alla data del fatto, [redacted] risulta pari a € 29.359,51 (indice a quo 135,5 -indice ad quem 119,2) e gli interessi legali, rivalutato anno per anno, al 31.10.2023, risultano pari a € 6.547,19; sicché l'importo complessivo dovuto per la detta voce di danno è pari a € 44.538,40.

La somma complessiva di tutti i danni su quantificati è pari a € 1.241.305,36 e tenuto conto della somma accettata dagli appellanti a titolo di transazione, pari a € 850.000,00, quella residua, complessiva, ancora agli stessi spettante è pari a € 391.305,36, al cui pagamento va condannata l' *CP_1* odierna appellata.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

Per quantificare le singole somme ancora spettanti a ciascun danneggiato sul residuo di € 391.305,36, viene applicata su quest'ultimo importo una percentuale ricavata tenuto conto dell'importo totale dei danni, pari a € 1.241.305,36, e degli importi a ciascun danneggiato spettanti su tale ultima somma come sopra quantificati. Ciò in considerazione della circostanza che la transazione detta è stata conclusa da tutti gli appellanti e nella sola misura del 50% di tutti i pretesi danni, sicché hanno inteso essere risarciti solo in parte dei danni subiti con la corresponsione dell'importo detto di € 850.000,00.

Effettuando l'anzidetta operazione, a *Parte_1* *Parte_2* *[...]*, *Parte_4* e a *Parte_3* spetta *iure hereditatis* l'importo di € 21.224,40; a titolo di danno parentale, a *Parte_3* € 73.385,40, a *Parte_1* € 83.324,56, a *Parte_2* € 80.898,46, a *Parte_4* € 63.407,11, a *Parte_5* € 12.967,85 e a *Parte_6* *Parte_7* *Parte_8* e *Parte_9*, l'importo, ciascuno, di € 14.024,38.

Sulle dette somme, decorrono interessi legali dal 1.11.2023 al saldo.

§ 6.

In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto va accolto per quanto di ragione, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, l' *Controparte_20* va condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, *iure hereditatis* e iure proprio, pari al residuo importo di € 391.350,36, in favore di tutti gli appellanti nei termini su precisati, oltre interessi legali dal 1.11.2023 al saldo.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex *multis*, Cass. civ. n. 9064/18).

Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, la regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi debba seguire la soccombenza dell *Controparte_8* .

La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 520.000,00, nel quale risulta compreso il *decisum* e con applicazione dei compensi tabellari e con riduzione del 50 % del compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria del grado di appello in ragione dell'attività svolta.

Nessun aumento si ritiene, invece, di riconoscere per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, tenuto conto della circostanza che tale assistenza non si è concretizzata nella disamina di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte.

Parimenti, le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel primo grado di giudizio, vanno poste a carico dell *Controparte_8*

*[...]*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

Le spese processuali vanno distratte in favore degli Avv.ti [redacted] e [redacted] dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Nulla è dovuto per spese a titolo di CTP, non essendo allegato nulla a sostegno, tantomeno una fattura proforma.

La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge la *CP_2* *[...]* rispetto alla quale la notificazione dell'impugnazione ha esclusiva funzione di *litis denuntiatio.*

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* *Parte_2* quest'ultima in proprio e quale procuratrice speciale di *Parte_3* , *Parte_4* *Parte_5* *Parte_6* *Parte_7* *Parte_8* *Parte_9* , con citazione notificata, il 03/04/2017, all *Controparte_8* e alla *Controparte_2* avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:

a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna l *[...]* *Controparte_8* , al pagamento:
   - in favore di *Parte_1* *Parte_2* *Parte_4* e *Parte_3* , *iure hereditatis*, della somma di € 21.224,40, oltre interessi legali dal 1.11.2023 al saldo;
   - in favore di *Parte_3* dell'importo di € 73.385,40, oltre interessi legali dal 1.11.2023 al saldo;



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

- in favore di *Parte_1* dell'importo di € 83.324,56, oltre interessi legali dal 1.11.2023 al saldo;
- in favore di *Parte_2* dell'importo di € 80.898,46, oltre interessi legali dal 1.11.2023 al saldo;
- in favore di *Parte_4* dell'importo di € 63.407,11, oltre interessi legali dal 1.11.2023 al saldo;
- in favore di *Parte_5* dell'importo di € 12.967,85, oltre interessi legali dal 1.11.2023 al saldo;
- in favore di *Parte_6* *Parte_7* *Parte_8* *Parte_9* dell'importo ciascuno, di € 14.024,38, oltre interessi legali dal 1.11.2023 al saldo;

b) condanna l' *Controparte_8* in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 402,00 per esborsi e in euro 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 804,00 per esborsi e in euro 17.179,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti [redacted] e [redacted] Pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' *Controparte_8*

*[...]*

Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/10/2023.

Il Consigliere relatore Il Presidente



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798

dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara

*Documento firmato digitalmente*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-798